



Azienda Gestione Edifici Comunali del Comune di Verona

SCHEMA DI CONTRATTO

ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI IN GESTIONE AD A.G.E.C. NEL COMUNE DI VERONA – DAL 2015 AL 2019

OPERE DA FALEGNAME

a)	Lavori a base d'asta	Euro	1.372.000,00
b)	Oneri per la sicurezza	Euro	28.000,00
TOTALE ACCORDO QUADRO		Euro	1.400.000,00

Il Responsabile del Procedimento



Verona,

03 LUG. 2015



ACCORDO QUADRO

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno _____ nella sede dell'Azienda Gestione Edifici Comunali del Comune di Verona - via E. Noris 1 - Verona.

fra

l'Azienda Gestione Edifici Comunali del Comune di Verona - via E. Noris 1 – Verona di seguito denominata STAZIONE APPALTANTE, (Cod.Fisc. 80028240234 - P.IVA 02769110236) nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Cristina Motta;

e

la ditta _____, di seguito denominata IMPRESA, con sede in Verona, Via _____ (partita I.V.A. _____) legalmente rappresentata dal sig. _____;

Le parti convengono e stipulano l'Accordo Quadro così come definito dall'art. 59 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, secondo quanto segue :

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Azienda Gestione Edifici Comunali del Comune di Verona concede l'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere da falegname in immobili in gestione all'Azienda nel Comune di Verona, all'Impresa che accetta senza riserva alcuna e si impegna ad eseguirli nel rispetto delle disposizioni del contratto, degli atti allo stesso allegati o in esso richiamati, della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 – all. F nelle parti non abrogate, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.270 'Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163' e s.m.i., del Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n.145 nelle parti non abrogate e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici nonché in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri.
2. L'Accordo Quadro avrà la durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione di ogni singolo contratto.
3. Per tutta la durata dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante procederà con la richiesta di rilancio del confronto competitivo (invio di Richiesta di offerta) tra gli operatori economici aggiudicatari del medesimo Accordo Quadro per l'affidamento degli Appalti Specifici. Dalla data di scadenza di ogni singolo Appalto Specifico potranno essere affidati lavori fino all'esaurimento della capienza contrattuale per tutta la durata prestabilita dal relativo contratto specifico, anche se posteriore alla data di termine dell'Accordo Quadro. L'esaurimento dell'importo contrattuale costituisce termine prioritario

rispetto a quello temporale.

4. Il contratto si intende a misura.

ART. 2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Fanno parte del presente Accordo Quadro e si intendono parte integrante dello stesso oltre al Capitolato Generale d'Appalto (Decreto Ministero dei lavori Pubblici n.145 del 19 aprile 2000) in quanto non derogato da diverse disposizioni contenute nel presente contratto, anche i seguenti documenti:

CSA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (Allegato ____)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REGIONE VENETO: EDILIZIA, APPROVATO CON
D.G.R. 784 DEL 8.4.2008

EPU ELENCO PREZZI UNITARI Regione Veneto 2013

ELENCO IMMOBILI (Allegato _____)

PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (Allegato _____)

DUVRI DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (Allegato
_____)

Il piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. e dell'art.131, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., e le integrazioni al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, relativi alle scelte autonome dell'Impresa nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, complementari ai piani di sicurezza della Stazione Appaltante, nonché le eventuali proposte integrative di tali piani, diverranno parti integranti del presente contratto una volta consegnati alla Stazione Appaltante nei termini di legge.

2. Nel caso il piano operativo di sicurezza e le integrazioni al DUVRI non siano stati ancora consegnati, l'Impresa come previsto dal suddetto art.131, comma 2, provvederà a consegnarli alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori.

ART. 3 - INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI ATTI IN ESSO PREVISTI

1. L'interpretazione dell'Accordo Quadro e degli atti in esso previsti è disciplinata dagli articoli 1362 ÷ 1369 del codice civile, tenendo conto delle finalità perseguite con la realizzazione dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro e delle regole di buona tecnica esecutiva.
2. Nel caso di disposizioni tra loro contrastanti di un medesimo atto contrattuale, l'Impresa ne deve dare immediata segnalazione alla Stazione Appaltante per i provvedimenti del caso. Analogamente nel caso di disposizioni tra loro contrastanti di diversi atti contrattuali l'Impresa dovrà darne segnalazione al Stazione Appaltante entro 30 gg. (trenta) dalla consegna dei lavori.

ART. 4 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI DERIVATI

- Oggetto di ciascun Appalto Specifico:

L'affidamento di ciascun Appalto Specifico potrà avvenire unicamente a seguito del rilancio del confronto competitivo tra gli operatori economici che hanno sottoscritto l'Accordo Quadro. A tale scopo la Stazione Appaltante consulterà i relativi operatori economici invitandoli a presentare offerta mediante invio di una "Richiesta di offerta", redatta nel rispetto delle disposizioni previste nel presente atto.

Gli Appalti Specifici aggiudicati daranno origine a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire negli immobili, così come individuati nell'Elenco immobili in gestione. Tale elenco è suscettibile di variazioni in aumento o diminuzione a seguito di modifiche del patrimonio immobiliare in gestione.

Ciascun Appalto Specifico sarà basato sulle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, se del caso precisandole, nonché sulla base di altre disposizioni indicate in ogni specifico affidamento.

La Stazione Appaltante procederà alla definizione di ciascun oggetto del singolo Appalto Specifico nella "richiesta di offerta", ove verrà indicato altresì l'importo delle lavorazioni da affidare e se necessario precisandone specifiche condizioni relative a tempo e luogo di esecuzione.

- Criteri di aggiudicazione di ciascun Appalto Specifico:

Ogni singolo Appalto Specifico sarà aggiudicato dalla Stazione Appaltante sulla base del criterio del prezzo più basso sull'elenco prezzi, per contratti da stipulare a misura, ai sensi di ciascun art. 82 comma 2, lett. a).

In sede di Appalto Specifico la Stazione Appaltante attiverà un confronto competitivo fra le parti, richiedendo agli operatori economici parti dell'Accordo Quadro di formulare un'offerta economica con un ribasso sull'elenco prezzi che non dovrà essere inferiore al ribasso offerto dallo stesso concorrente nel 1° livello (offerta per l'Accordo Quadro).

Saranno, pertanto, esclusi dall'aggiudicazione del singolo Appalto Specifico gli operatori economici che offriranno un ribasso inferiore al corrispondente ribasso offerto per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

I singoli Appalti Specifici possono essere riferiti a zone specifiche del territorio del Comune di Verona, suddivise in riferimento alle Circoscrizioni o raggruppamenti di Circoscrizioni. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere con l'aggiudicazione di più appalti contemporaneamente (lotti), riferiti ciascuno a zone, Circoscrizioni o raggruppamenti di Circoscrizioni.

Si precisa che il rifiuto di partecipazione al confronto concorrenziale ("Richiesta di offerta") da parte degli operatori economici dell'Accordo Quadro per l'affidamento del singolo Appalto Specifico, per 3 (tre) volte anche non consecutive nell'arco del periodo di validità dell'Accordo Quadro medesimo, sarà causa di risoluzione automatica dello stesso.

Nel caso in cui la fase di rilancio per l'aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici vada deserta, o in

qualunque altro caso di indisponibilità degli operatori economici, parti dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ammettere la prima Impresa esclusa durante la fase di selezione dell'Accordo Quadro.

- Procedura di aggiudicazione del singolo Appalto Specifico

Nella "Richiesta di offerta" sarà indicato un termine congruo per la presentazione delle offerte che, in ogni caso, non potrà essere superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'invio della richiesta stessa, nonché le ulteriori regole del confronto competitivo. Alla "Richiesta di offerta" saranno allegati i modelli per la presentazione dell'offerta.

La "Richiesta di offerta" sarà inoltrata via fax/PEC.

Nei confronti del soggetto che risulterà primo nella classifica di merito dell'Appalto Specifico, si procederà alle comunicazioni relative all'aggiudicazione ed agli adempimenti per la stipula del contratto.

Dopo l'aggiudicazione dei lavori dell'Appalto Specifico e prima della consegna degli stessi, verrà effettuato un incontro tecnico anche per illustrare e definire la procedura.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO – INDICAZIONE DEI SOGGETTI CHE POSSONO RISCOUTERE - DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Il presente Accordo Quadro non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti d'Appalto Specifici per i lavori in oggetto fino alla sua concorrenza, mentre l'Impresa rimane vincolata ad eseguire tale contratto per l'importo di aggiudicazione. La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'affidamento dei singoli contratti d'appalto specifici derivanti dall'Accordo Quadro solo in presenza di disponibilità finanziaria.
- ~~2.~~ La Stazione Appaltante stipula con l'Impresa, che si obbliga, il presente Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per le opere da falegnami in immobili in gestione all'Azienda nel Comune di Verona, aggiudicati con il criterio del massimo ribasso, che ha offerto un ribasso pari al _____ % (_____, _____).

Nell'importo del presente Accordo Quadro sono remunerati anche gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta,

Tali costi sono suddivisi in:

- oneri derivanti dall'attuazione delle misure di coordinamento (riunioni) relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, fissi e invariabili e liquidati a corpo all'avvio di ciascun singolo Appalto Specifico come definito nel PSC,
- oneri derivanti da tutti gli apprestamenti, impianti di terra e protezione, mezzi e servizi di protezione collettiva, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale previsti nel PSC per lavorazioni interferenti, individuati e preventivati in ciascuna ordine di servizio e

corrisposti a misura secondo quanto effettivamente quantificato e contabilizzato per ogni intervento. Le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro saranno affidate a seguito di confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro, secondo un rilancio sui prezzi posti a base di gara, e secondo le modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro.

3. L'Impresa si obbliga ad eseguire i lavori secondo quanto contenuto nell'ordine specifico e negli eventuali singoli progetti forniti dalla Stazione Appaltante. Le opere, tecnicamente identificate e descritte nell'elenco voci contrattuali, consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità come dalle disposizioni dei singoli ordini inviati dalla Direzione dei Lavori;
4. L'Impresa dovrà operare quando richiesto contemporaneamente anche in più cantieri indipendenti ed autonomi, anche distinti fra di loro. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti in tempi e modi indicati dalla Direzione dei Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di indicare all'Impresa le località dove debbano essere a preferenza iniziati i lavori e/o concentrati i mezzi d'opera a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto, anche in corso d'opera, dal pubblico interesse. L'Impresa non potrà, per questo, trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi o indennizzi essendo i sopra citati oneri già compresi nei prezzi offerti in fase di gara.

5. Ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1 del D.L. 69/2013, convertito in legge dalla L. 98/2013, prorogato dall'art. 8 comma 3 e 3bis del D.L. 192/2014, convertito in legge dalla L. 11/2015 è dovuta all'Impresa una somma a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo del contratto per gli Appalti Specifici banditi (tramite richiesta di offerta per i rilanci) fino al 31 dicembre 2015, e pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo del contratto per gli Appalti Specifici banditi (tramite richiesta di offerta per i rilanci) fino al 31 dicembre 2016. L'anticipazione verrà erogata dopo la sottoscrizione del contratto medesimo entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto per l'Appalto Specifico sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è erogata nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art.1282 del codice civile.
6. L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione dei lavori, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
7. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e in tal caso spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza

dalla data di erogazione della anticipazione.

8. Ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione da parte dell'Impresa, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'IVA all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;
 - la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da Impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al Decreto Ministeriale 12/03/2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
 - per quanto non previsto trova applicazione l'art. 3 del Decreto del Ministro del Tesoro 10/01/1989 e l'art. 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
9. La fideiussione è escussa dalla Stazione Appaltante in caso di insufficiente compensazione o in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'Impresa provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
10. L'Impresa dichiara di optare per il pagamento con bonifico bancario a 30 gg data fattura.
11. Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo, si rimanda all'ART. 18 - del presente contratto.
12. Qualunque variazione alle indicazioni previste dai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Impresa alla Stazione Appaltante. Tale comunicazione deve essere riscontrata formalmente, sempre per iscritto, dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dei Lavori. In difetto di tale riscontro, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante medesima per pagamenti effettuati a favore di persone non autorizzate dall'Impresa a riscuotere.

ART. 6 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA, DIREZIONE DEL CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, l'Impresa elegge domicilio nel Comune di _____ presso gli uffici siti in via _____.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto e dagli Appalti Specifici sono fatte dal direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Impresa o di colui che la rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, l'Impresa che non conduce personalmente i lavori deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio

delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. Il mandato deve essere conferito mediante atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante. L'Impresa rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Impresa o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Impresa, previa comunicazione.

3. Qualunque variazione alle indicazioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Impresa al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori; in difetto, la Stazione Appaltante è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, si obbliga a comunicare ad A.G.E.C. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 1, Legge n. 136/2010 entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge sopracitata.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Sono parimenti tenuti all'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 tutti i sub contraenti i cui relativi contratti dovranno essere muniti, a pena di nullità assoluta, di apposita clausola con la quale ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della medesima legge.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

ART. 8 - PARTICOLARITÀ NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO - PROGRAMMA DEI LAVORI, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (ARTT. 26 E 100 DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I.) – PROGRAMMA ESECUTIVO.

1. Fermo restando che l'Impresa avrà adempiuto ai propri obblighi quando le opere compiute saranno consegnate perfettamente finite a regola d'arte ed utilizzabili "chiavi in mano", nulla escluso, alla Stazione Appaltante, si stabilisce che, nell'esecuzione dei lavori, l'Impresa dovrà tenere nel debito conto che gli interventi saranno da eseguirsi all'interno di alloggi abitati e in zone aperte al pubblico passaggio, pertanto si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di garantire sicurezza ed igiene per gli addetti ai lavori e per il pubblico, senza quindi arrecare il minimo disturbo.

E' obbligo dell'Impresa concordare preventivamente tutte le fasi operative di ogni lavorazione con il

Direttore dei Lavori, con il Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva per poter eseguire tutte le lavorazioni in sicurezza.

2. L'Impresa ha l'obbligo di:

a) redigere e consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento o del piano generale di sicurezza o del DUVRI nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza;

b) redigere e consegnare alla Stazione Appaltante, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e le integrazioni al DUVRI.

ART. 9 - TIPOLOGIE D'INTERVENTO E RISPETTIVO TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Si stabilisce che dalla data della consegna dei lavori l'Impresa dovrà essere operativa entro i termini indicati in ogni specifico ordine e dovrà ultimare ogni intervento entro la data indicata nello stesso, operando con continuità senza sospensioni di sorta. In particolare si classificano gli interventi secondo le sotto riportate casistiche, come meglio specificato nel CSA:

- Intervento di emergenza
- Intervento di urgenza
- Intervento normale
- Intervento programmabile

La classificazione dell'intervento se di emergenza, urgenza, normale o programmabile così come la decisione delle risorse da mobilitare sono stabilite ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori.

L'Impresa ha l'obbligo di garantire l'ininterrotta reperibilità 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi, durante tutta la durata dell'Appalto Specifico, senza per questo poter avanzare alcun indennizzo aggiuntivo rispetto alle contabilizzazioni contrattualmente previste.

A tale scopo dovrà fornire alla Direzione dei Lavori un recapito telefonico sempre attivo e dotato di segreteria telefonica al quale comunicare le richieste di interventi di emergenza ed urgenza.

2. E' fatto obbligo all'Impresa di effettuare la consegna parziale delle singole opere ultimate quando la Stazione Appaltante ne faccia esplicita richiesta, senza che ciò comporti un indennizzo per l'Impresa.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente Accordo Quadro, nonché i contratti di Appalti Specifici derivanti, non possono essere ceduti a pena di nullità ai sensi dell'art. 118, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.

La violazione di tale disposizione comporterà la risoluzione immediata dell'Accordo stesso e degli Appalti Specifici affidati, l'incameramento della cauzione richiesta, nonché il risarcimento dei danni conseguenti e

alle maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA, POLIZZE ASSICURATIVE E RITENUTE DI LEGGE

1. L'aggiudicatario di ogni singolo Appalto Specifico deve presentare, prima della stipula del contratto, garanzia fidejussoria nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 D.Lgs. 163/2006. Tale garanzia dovrà prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 113, comma 2 D.Lgs. 163/2006, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Nel caso in cui la cauzione definitiva sia costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, l'impegno contrattuale del fidejussore di versare le somme dovute a semplice richiesta della Stazione Appaltante e senza alcuna riserva si estingue contemporaneamente all'avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Per quanto riguarda la sostituzione di cauzioni con polizze fidejussorie, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 10/06/1982 n.348.

2. L'Impresa deve inoltre presentare, prima della stipula del contratto per l'Appalto Specifico e nei termini indicati dalla Stazione Appaltante, la polizza di cui all'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e all'art. 125 comma 1 del D.P.R. 207/2010 per una somma assicurata pari all'importo contrattuale dell'Appalto Specifico a cui si dovrà aggiungere la somma che verrà indicata nella comunicazione di aggiudicazione per la copertura dei danni ad opere preesistenti. La stessa polizza deve prevedere, altresì, a copertura dei rischi di cui all'art. 125, comma 2 D.P.R. 207/2010, un massimale pari a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

3. L'efficacia della garanzia di cui alle polizze citate nei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, dovrà permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, così come previsto dagli art. 123 comma 1 e 125 comma 3 del D.P.R. 207/2010.

4. Essendo previste delle lavorazioni in garanzia, la polizza di cui al comma 2 del presente articolo dovrà altresì prevedere la copertura delle opere in garanzia per un importo assicurato pari al valore delle lavorazioni medesime per un periodo di 24 mesi con decorrenza dalla perdita di efficacia della copertura assicurativa di cui al comma 2.

5. Tutte le polizze di cui al presente articolo dovranno, inoltre, prevedere la competenza esclusiva del Foro di Verona in caso di controversie nonché l'efficacia delle relative garanzie anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio dall'Impresa così come stabilito anche dall'art. 125 comma 5 del D.P.R. 207/2010.

6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non accettare le polizze qualora difformi da quanto stabilito dalla normativa vigente e nel presente articolo e di procedere pertanto, in caso di mancata ottemperanza a quanto dalle stesse stabilito nel termine fissato dalla Stazione Appaltante stessa, alla revoca dell'aggiudicazione con conseguente incameramento della cauzione.

7. Qualora la Stazione Appaltante non provveda all'effettuazione delle operazioni di collaudo secondo le vigenti disposizioni, sempre che il ritardo non sia in alcun modo imputabile all'Impresa, questa ha il diritto allo svincolo della cauzione e di tutte le altre ritenute di legge, ai sensi delle vigenti norme.

ART. 12 - DANNI A COSE O PERSONE

La Stazione Appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti ed alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei alla Stazione Appaltante.

L'Impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugi a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dei Lavori alla presenza dell'Impresa. A tale scopo la Stazione Appaltante comunicherà con sufficiente anticipo all'Impresa il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima. Qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, la Stazione Appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto alla Stazione Appaltante.

Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente all'Impresa senza diritto di rivalsa verso la Stazione Appaltante.

ART. 13 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA RELATIVI ALLA PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE SUL LAVORO E SICUREZZA E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

1. L'Impresa è unica responsabile, sotto tutti gli aspetti sia penali sia amministrativi sia civili, della gestione del cantiere e dell'esecuzione dei lavori, nonché successivamente delle opere eseguite.
2. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento approvato con decreto del Ministero LL.PP. n. 145/2000, l'Impresa è obbligata a garantire una regolare gestione di ogni cantiere e dei lavori direttamente e tramite un Direttore Tecnico, nonché a garantire la quotidiana presenza in ogni cantiere di un capo cantiere.
3. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, il personale tecnico e il Capo cantiere designati dall'Impresa che, pertanto, avrà l'obbligo di allontanare tale personale dal cantiere e sostituirlo con altro di gradimento della Stazione Appaltante.
4. Premesso quanto sopra, si richiamano con valenza contrattuale, per quanto applicabile, tutte le norme vigenti circa la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro tra le quali si ricordano le seguenti, a titolo esemplificativo:
il Codice Civile; l'art. 64 del D.P.R. 20/3/1956 n.320; D.P.R. 20/3/1956 n.321; D.M. del Lavoro e

Previdenza Sociale 10/05/1988 n.347; D.M. 13/7/1990 n.442; Legge 30/07/1990 n.212; Legge 19/2/1992 n.142; Legge 27/3/1992 n.257 e s.m.i.; D.M. Lavoro 22/5/1992 n.466; D.Lgs. 04/09/2002 n.262; D.Lgs. 08/07/2003 n.235; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.

5. A sanzione di eventuali inadempienze dell'Impresa a quanto stabilito dalle norme richiamate nel presente articolo e comunque qualora il Coordinatore per la sicurezza e/o il Direttore Lavori rilevassero situazioni di pericolosità in cantiere, si stabilisce la sospensione dei lavori, previa diffida in danno dell'Impresa e cioè con decorrenza comunque del tempo utile contrattuale e quindi senza proroga finale al termine fissato nell'ordine di servizio per l'ultimazione dei lavori.
6. Si prevede oltre ai contenuti disposti dalla normativa statale, l'applicazione integrale dei C.C.N.L. e territoriali e l'iscrizione dei lavoratori alle Casse Edili e Artigiane e organismi paritetici ai sensi dell'art. 41 comma 1 della L.R. 27/03.
7. La Stazione Appaltante riterrà grave inadempienza e motivo sufficiente per procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro e dell'Appalto Specifico per colpa dell'Impresa l'inosservanza delle normative citate nel presente articolo o comunque situazioni di pericolosità del cantiere, sia per gli operatori sia per terzi, indipendentemente dall'effettivo verificarsi di infortuni e/o incidenti e/o danni.
8. In particolare, con riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., l'Impresa ha l'obbligo di dare attuazione, oltre alle indicazioni contenute nei documenti allegati al contratto ed a tutte le richieste del Coordinatore, agli obblighi sotto riportati, ferma restando la sua completa responsabilità in caso d'inadempimento:
 - a) richiedere tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione chiarimenti in merito al piano di sicurezza o al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, qualora avesse dubbi;
 - b) redigere e consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione eventuali proposte di modifica o integrazione del piano di sicurezza e di coordinamento o del piano generale di sicurezza o del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza;
 - c) fornire il nome del medico competente, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., all'atto della consegna dei lavori;
 - d) redigere e consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti del piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, in quanto tale piano operativo è complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento ovvero del piano generale di sicurezza ovvero del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali;
 - e) redigere il Piano Sostitutivo della Sicurezza (PSS) nel caso di interventi così come analizzati ed elencati nell'All. S1 del PSC "schema riassuntivo per tipologie di intervento"
 - f) promuovere ed istituire nei cantieri oggetto del contratto un sistema gestionale permanente ed organico diretto all'individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza

e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'Impresa, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

g) promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminate dal documento di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., dal piano di sicurezza e secondo le indicazioni del medico competente;

h) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

i) mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);

j) assicurare il mantenimento dei cantieri in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità, anche con riferimento ai depositi di materiale ed indipendentemente da carente previsione del piano di sicurezza e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali;

k) organizzare una squadra di pronto intervento preposta al servizio antincendio dei cantieri provvedendo alla fornitura e posa di mezzi di estinzione portatili ai fini della protezione e sorveglianza del cantiere;

l) tenere a disposizione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e degli Organi di Vigilanza copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza, compresi gli eventuali aggiornamenti ed esporre copia dell'eventuale notifica preliminare e dichiarazione attestante la lista dei dipendenti delle varie imprese presenti nel cantiere. Rimane ferma la facoltà da parte della D.L. e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione di richiedere all'Impresa copia dei documenti d'identità dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

m) dotare i lavoratori presenti nei cantieri, sia dipendenti dell'Impresa che subappaltatori, di cartellino identificativo riportante il nominativo della ditta di appartenenza, la fotografia dell'operatore ed un elemento di identificazione quale il nominativo od un codice aziendale;

9. Il Direttore Tecnico di cantiere e l'Impresa sono in ogni caso responsabili dei danni diretti ed indiretti cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

10. L'impresa dovrà dare adeguata e preventiva informativa agli inquilini relativamente agli interventi che possono in qualche modo produrre disagi o compromettere le condizioni di sicurezza del sito.

ART. 14 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA DI NATURA GENERALE E SPECIFICI.

1. Si stabiliscono a completo carico dell'Impresa, e sotto sua responsabilità, i seguenti oneri ed obblighi specifici:

a) Mantenere attiva per tutta la durata contrattuale di ogni appalto specifico una sede o un presidio organizzato, comprensivo di materiale e personale, nella Provincia di Verona, per garantire la

tempestività degli interventi. Nel caso non fosse garantito tale adempimento, la Stazione Appaltante si riserva di revocare l'aggiudicazione o di risolvere il contratto;

- b) il legale rappresentante o il direttore tecnico devono recarsi settimanalmente in orario da concordarsi, presso gli uffici aziendali che emettono gli ordini specifici, così da definire i particolari degli interventi da realizzarsi e la contabilizzazione di quelli realizzati;
 - c) disporre di personale tecnico, manovalanza, attrezzi, strumenti e quant'altro necessario per l'esecuzione di opere, rilievi, prove (anche distruttive), ripristini, misurazioni, verifiche di ogni tipo, contabilizzazione e collaudo dei lavori;
 - d) produrre tutti i modelli e campioni di lavorazioni dei materiali che dovessero essere necessari;
 - e) provvedere alla gestione di tutte le opere provvisorie comprensive delle pratiche necessarie all'ottenimento dei relativi permessi, ed al pagamento di tutti gli oneri connessi (a titolo non esaustivo si cita: occupazione suolo pubblico, licenze ed eventuali tasse);
 - f) documentazione fotografica prima dell'inizio dei lavori e durante il corso degli stessi secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori da consegnare alla Direzione stessa;
 - g) la custodia in cantiere del Giornale dei Lavori, fornendo l'indicazione giornaliera dei lavori eseguiti, delle maestranze impiegate, compreso le condizioni climatiche, le temperature minime-massime e di ogni altro evento che abbia rilevanza ai fini dell'appalto. Il giornale dei lavori, ai sensi dell'art. 182 D.P.R. 207/2010, dovrà comunque essere sempre disponibile per i tecnici della Direzione Lavori per i controlli e per le annotazioni di propria competenza;
 - h) le spese di bollo e di registrazione in caso d'uso del contratto;
 - i) lo sgombero a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, pulizia degli spazi, ecc., entro il termine fissato dalla Direzione dei Lavori;
 - j) consentire l'uso anticipato di quella parte di opere eventualmente già ultimate prima della scadenza del tempo contrattuale indicato in ogni ordine specifico, previa stesura di apposito verbale di consistenza;
 - k) le spese e gli oneri di redazione, presentazione ed espletamento delle pratiche di collaudo e relativi nulla osta necessari alla messa in funzione/esercizio (dichiarazioni di conformità) e tutte le licenze occorrenti per la corretta esecuzione dei lavori;
 - l) nel pieno rispetto della normativa vigente in materia (normativa UNI, ecc.), su suggerimento del costruttore e/o installatore dell'impianto di cui al punto precedente, a completamento di quanto previsto in progetto, deve realizzare anche le eventuali lavorazioni specifiche di completamento (edili ed impiantistiche), non dettagliatamente descritte nel medesimo progetto, al fine di ottenere il rilascio del certificato di collaudo da parte dell'Ente incaricato senza pretendere alcun diritto a chiedere maggiori compensi, rimborsi o indennizzi per le cause sopra espresse in quanto già compresi tra gli oneri di fornitura ed installazione;
2. L'Impresa, con la firma dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, assume la veste di costruttore, con le conseguenti responsabilità anche ai fini urbanistici ed edilizi. L'Impresa dovrà

comunque farsi parte diligente per la presentazione di tutta la documentazione tecnico-amministrativa inerente i lavori in oggetto presso gli Enti competenti nonché per gli eventuali successivi aggiornamenti;

3. Viene contrattualmente stabilito che, anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, indipendentemente dai motivi che li hanno determinati e indipendentemente dalla loro durata, l'Impresa è comunque tenuta alla custodia dei cantieri, anche adottando particolari cautele specifiche per la situazione di attesa, al fine di evitare che nel periodo di sospensione si possano verificare situazioni di pericolo o danni ai lavori o a terzi.
4. In particolare l'Impresa è responsabile anche per eventuali furti e/o danneggiamenti che dovessero verificarsi nell'immobile e nel suo complesso, o in singole unità abitative (anche se già abitate) per effetto della presenza d'impalcature o ponteggi di servizio o altre attrezzature di cantiere o comunque per effetto di carenza dei necessari accorgimenti di prevenzione. A tal proposito si precisa che la Direzione dei Lavori potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio e salve in ogni caso le responsabilità dell'Impresa, la rimozione di ponteggi o impalcature e altre attrezzature in particolari periodi dell'anno, come ad esempio durante le ferie estive o durante le feste Natalizie od ancora in prossimità della ricorrenza dei defunti.
5. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o regolamenti o direttive impartite dal Direttore Lavori, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti a beni o personale della Stazione Appaltante o di terzi, con esonero della Stazione Appaltante da qualsivoglia responsabilità. L'Impresa, inoltre, assume la piena e diretta responsabilità, durante l'esecuzione delle mansioni conferitegli, in esecuzione del presente Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, degli eventuali disservizi che dovessero occorrere ai fabbricati e pertinenze della Stazione Appaltante.

La responsabilità dell'Impresa si estende ai danni a persone o cose che dovessero verificarsi per il mancato o tempestivo intervento in casi di urgenza.

6. L'Impresa non dovrà assolutamente prendere ordini da terzi per nessun motivo, ma solo ed esclusivamente dalla Stazione Appaltante e dal Direttore dei Lavori. Quindi l'Impresa dovrà realizzare solo ed esclusivamente quanto richiesto dal Direttore dei Lavori, pertanto la Stazione Appaltante non liquiderà lavori e/o prestazioni in genere se non espressamente richieste dalla stessa.
7. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati si intende compreso nei singoli prezzi unitari e pertanto non può sussistere alcun diritto per l'Impresa a chiedere maggiori compensi, rimborsi o indennizzi per le cause sopra espresse.
8. Qualora l'Impresa non ottemperi entro i tempi prescritti dalla Direzione dei Lavori alle istruzioni e agli ordini impartiti, la Direzione dei Lavori potrà far eseguire da altra ditta, soprattutto nel caso in cui vi siano situazioni di pericolo, di urgenza o di grave necessità. L'addebito della spesa relativa verrà posto a carico dell'Impresa inadempiente.
9. L'Impresa deve ottemperare agli obblighi di assistenza all'organo di collaudo previsti dall'art. 224 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita, degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Sono inoltre a suo carico le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare l'intervenuta eliminazione delle eventuali mancanze riscontrate in sede di collaudo oppure per le ulteriori operazioni di collaudo che si rendessero necessarie per le mancanze o i difetti riscontrati.

ART. 15 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE, AGLI ORDINI DI SERVIZIO ED AI LAVORI

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere e nei lavori all'atto esecutivo quelle modeste varianti che riterrà indispensabili nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal capitolato generale d'appalto, dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dall'articolo 132 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
2. Le suddette varianti però non dovranno né arrecare maggior spesa allo stato finale, né dovranno comportare riduzioni qualitative dell'opera compiuta, a meno che ciò non comporti una contestuale riduzione della spesa e un livello di finitura comunque valido ed accettabile.
3. Eventuali varianti che invece comportassero maggior spesa, o comunque differenze rilevanti rispetto a quanto contenuto nell'ordine di servizio o progetto, se previsto, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla Stazione Appaltante. Non verranno riconosciute varianti all'esecuzione dei lavori, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
4. Qualunque reclamo o riserva che l'Impresa si creda in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
5. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la più ampia ed insindacabile facoltà di modificare in riduzione o aggiunta l'elenco degli edifici oggetto anche oltre il sesto quinto. L'Impresa resta pertanto impegnata alla esecuzione di tutte le opere e lavori, senza avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1661 c.c.
6. Ai sensi del comma 3, art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sono ammesse nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti in aumento finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 (cinque) per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione, dall'art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. e dall'art. 161 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. applicabile agli Appalti Specifici

ART. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI COMPENSATI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI DELLE OPERE IN ECONOMIA - INVARIABILITÀ' DEI PREZZI

1. I lavori verranno compensati a misura applicando alle lavorazioni effettuate i prezzi contenuti nell'elenco prezzi unitari risultanti dal ribasso offerto; gli oneri per la sicurezza, non essendo valutabili preventivamente verranno compensati a misura applicando i prezzi unitari contenuti nell'elenco prezzi a base di gara, senza applicazione del ribasso d'asta.
2. I costi della manodopera verranno liquidati applicando il ribasso percentuale offerto esclusivamente alla quota relativa a spese generali ed utile dell'Impresa.
3. Il prezzi unitari derivanti dal ribasso offerto comprendono pertanto ogni fornitura e lavorazione per dare le opere complete, perfettamente usufruibili ed eseguite a regola d'arte, compreso tutto quanto necessario ed utile per il buon funzionamento di ogni loro parte, senza che l'Impresa possa pretendere sovrapprezzi o indennità per eventuali sfavorevoli circostanze o sottovalutazione dei lavori, nulla escluso.
4. I prezzi unitari offerti comprendono quindi, oltre gli oneri per fornitura, manodopera, noli, trasporti, smaltimenti con relativi oneri di discarica, energia, ecc., anche tutte le prestazioni di assistenza tecnica, di esecuzione, di prove verifiche e collaudi, nonché svolgimento di pratiche amministrative.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 133 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi fatto salvo quanto previsto ai commi 2-3- 4 del medesimo articolo.

ART. 17 - PENALI

Ai fini dell'applicazione delle penali non si considera iniziato un intervento se questo viene sospeso dopo l'iniziale apprestamento del cantiere o comunque viene sospeso senza la necessaria continuità per assicurare l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte e nei tempi previsti dall'ordine di servizio.

Fatto salvo il risarcimento secondo quanto previsti dalla normativa a carico dell'Impresa per danni cagionati da disservizio prodotto dallo stesso a seguito di ordine specifico di intervento, le penali si applicano considerandone la somma per ogni specifico appalto:

1. Per ogni intervento di emergenza, qualora questo non venisse iniziato entro 1 ora dalla chiamata, fatta salva la possibilità di rivalsa e di risoluzione del contratto, verrà applicata una penale pari ad € 800,00 più le eventuali spese di rivalsa in seguito ad eventuali danni a persone o cose conseguenti al mancato intervento. Tale circostanza darà inoltre avvio alla procedura di risoluzione del contratto.
2. Per ogni intervento urgente, qualora questo non venisse iniziato entro 4 ore dalla chiamata verrà applicata una penale pari ad € 500.00. Tale circostanza darà inoltre avvio alla procedura di risoluzione del contratto.
3. Per ogni intervento normale o periodico, qualora l'intervento non venisse iniziato o ultimato entro le

date stabilite nell'ordine di servizio, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo indicato nell'ordine di servizio per quello specifico intervento, con un minimo di € 100,00 per cadauna contestazione.

Considerando che le lavorazioni dovranno procedere con continuità, per ogni singolo intervento si stabilisce che la sopra citata penale si applicherà anche per ogni giorno di interruzione della continuità lavorativa o per ogni giorno di insufficiente presenza di personale.

4. Per ogni mancata o difforme esecuzione dei lavori verrà applicata una penale pari ad € 200,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo oltre alla eventuale intera spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per essersi avvalsa di altra Impresa per l'esecuzione o il completamento dell'intervento.

Le penalità di cui sopra saranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte del Responsabile Unico del Procedimento da comunicare all'Impresa, il quale avrà 15 (quindici) giorni di tempo per eventuali osservazioni o contro deduzioni.

Decorso infruttuosamente tale termine, senza che l'Impresa abbia fatto le proprie osservazioni o deduzioni, e comunque ove non siano state ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile Unico del Procedimento procederà senza indugio all'applicazione delle penalità.

ART. 18 - PAGAMENTO DEI SAL

1. L'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto con cadenza mensile, in corso d'opera, sulla base del certificato di pagamento emesso ai sensi dell'art. 143 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., riportante tutti gli interventi ultimati e contabilizzati durante il corso del mese precedente, dedotti delle prescritte ritenute di legge.

Gli oneri per la sicurezza a misura verranno liquidati mensilmente secondo la loro effettiva quantificazione.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, e comunque dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.
3. L'Impresa ha comunque l'obbligo di cooperare con il Direttore dei Lavori per eventuali adempimenti connessi all'erogazione di finanziamenti assicurati da terzi soggetti pubblici o privati, fornendo la necessaria assistenza per la redazione di quadri di spesa, relazioni economico-finanziarie ecc.
4. La contabilizzazione degli interventi eseguiti è comunque subordinata all'acquisizione da parte del Direttore dei Lavori di tutta la documentazione tecnica necessaria. Si citano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a) certificati di conformità degli impianti;
 - b) omologazioni e certificazioni anche in materia di prevenzione incendi;
 - c) attestazione dei requisiti delle apparecchiature e/o materiali installati;

- d) attestazione dei requisiti di resistenza e/o reazione al fuoco prescritti nella documentazione di progetto e dalla normativa vigente in materia;
 - e) schede tecniche di materiali ed elementi costruttivi.
5. I corrispettivi saranno liquidati all'Impresa solo a seguito di dichiarata regolarità contributiva e retributiva anche dei subappaltatori da parte degli enti competenti, compresa la Cassa Edile e comunque ai sensi degli artt. 4, 5, 6 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i..

ART. 19 - SUBAPPALTO

1. L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto. E' ammesso il subappalto secondo le modalità previste dagli artt. 37 e 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e dagli art. 109 e 170 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
2. L'Impresa deve indicare in sede di offerta del singolo Appalto Specifico, a seguito delle richieste di rilancio, se intende o non intende avvalersi del subappalto e, nel caso in cui intendesse avvalersene, le parti dei lavori che intende subappaltare.
3. E' vietato il subappalto o il subaffidamento da parte degli aggiudicatari agli altri operatori economici partecipanti alla medesima procedura, pena la risoluzione contrattuale.
4. L'affidamento in subappalto di qualsiasi parte delle opere e dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato dalla Stazione Appaltante qualora sussistano tutte le condizioni previste dalle vigenti normative specifiche alle quali viene fatto espresso rinvio.
5. L'Impresa che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto deve presentare alla Stazione Appaltante apposita documentata istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 nonché tutta la documentazione necessaria prevista dalla vigente normativa.
6. I contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti dovranno contenere, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2006 e s.m.i.
7. Prima di autorizzare i lavori in subappalto la Stazione Appaltante provvederà, se necessario, ad acquisire nei modi di cui al D.Lgs. 159/2011 apposita certificazione relativa agli interessati circa la sussistenza di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ai sensi delle vigenti disposizioni antimafia.
8. L'Impresa è l'unica e sola responsabile del materiale, del lavoro, del funzionamento di tutte le opere subappaltate, anche se autorizzate in subappalto dalla Stazione Appaltante; in particolare la garanzia di tali opere oggetto di subappalto si intende prestata direttamente dall'Impresa principale che è e resta l'unica interlocutrice per la Stazione Appaltante.
9. L'Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante e di tutta la documentazione richiesta dalla stessa ai sensi della vigente normativa, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni.

10. Nel cartello informativo dei lavori, quando richiesto dalla norma, redatto secondo lo schema tipo della Circolare Ministero LL.PP. 01/06/90 n. 1729, dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici con l'indicazione C.C.I.A.A.
11. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 118 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 la Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a Euro 100.000,00 i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà; tuttavia si precisa che non potranno costituire titolo per sospendere o prorogare il tempo utile contrattuale eventuali ritardi nella concessione delle autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante imputabili a incompleta documentazione, anche se in effetti si dovesse addivenire a sospensioni parziali o totali dei lavori.
12. La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori solo nel caso di subappalto di opere quali strutture, impianti e opere speciali di valore superiore al 15,00 (quindici) % del valore totale dei lavori secondo quanto previsto dall'art.37 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Per tutte le altre categorie di opere subappaltabili la Stazione Appaltante provvede al pagamento all'Impresa, con l'obbligo per quant'ultimo di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati a favore dei subappaltatori ai sensi e nei tempi previsti dall'art. 118 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 20 - CERTIFICATO DI COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 141, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., entro tre mesi dalla data di conclusione di ogni singolo Appalto Specifico dovrà essere emesso il certificato di regolare esecuzione di ogni singolo Appalto Specifico ed entro 6 mesi dal termine dell'Accordo Quadro sarà emesso il certificato di collaudo così come definito all'art.141 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e al titolo X del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
2. Il Direttore dei Lavori potrà far eseguire tutte le verifiche, prove, misurazioni, saggi, ecc. che riterrà opportuno, anche avvalendosi di altre ditte o collaboratori e l'Impresa dovrà prestare la massima collaborazione fornendo manodopera, assistenza tecnica, materiale di consumo, ponteggi, puntellazioni, strumenti e quant'altro occorra, senza che perciò si possa richiedere alcun compenso né rimborso delle spese sostenute.
3. L'Impresa dovrà altresì provvedere ad eventuali ripristini o sostituzioni che si rendessero necessari dopo le indagini effettuate, nonché dovrà eseguire eventuali riparazioni o sostituzioni ordinate dal Direttore Lavori in sede di emissione del certificato senza alcun diritto a compenso o a rimborso delle spese sostenute.
4. S'intende che, nonostante l'esito favorevole degli atti del certificato di regolare esecuzione, o del certificato di collaudo, l'Impresa rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il certificato di regolare esecuzione o di collaudo e fino al termine del periodo di

garanzia.

- Viene inoltre posto a carico dell'Impresa ogni onere, esclusi solamente gli onorari dei professionisti nominati dalla Stazione Appaltante, per collaudi tecnici (statico, ecc.) che comunque fossero necessari in corso d'opera o a lavori ultimati.

ART. 21 - GARANZIA

- Fermo restando quanto stabilito dal presente contratto, l'Impresa è obbligata a garantire tutti i materiali, le lavorazioni eseguite, gli impianti e quant'altro oggetto del contratto d'appalto, anche per quanto concerne il regolare funzionamento di tutti gli impianti, per un periodo di tre anni dalla data in cui il collaudo tecnico-amministrativo ovvero il certificato di regolare esecuzione diventano definitivi.
- Nel caso in cui le opere coperte dalle garanzie, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, entro il periodo di garanzia di tre ovvero dieci anni manifestino vizi e/o difetti, l'Impresa dovrà intervenire a sua cura e spesa per riparare o sostituire quanto necessario, ovvero il Stazione Appaltante, previa formale diffida, potrà far eseguire i necessari interventi da altra ditta di fiducia rivalendosi poi nei confronti dell'Impresa inadempiente.
- I termini di garanzia e i lavori coperti da garanzia di cui al presente articolo sono da intendersi stabiliti ed accettati anche a deroga di quanto prescritto dagli artt. 1167 - 1668 - 1669 - del Codice Civile.

ART. 22 - RISOLUZIONE E RECESSO

- La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell'Impresa, anche in riferimento all'ART. 9 - del presente contratto, con conseguente risarcimento del danno arrecato. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito si indicano alcune fattispecie:
 - frode e grave negligenza dell'Impresa nell'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - impiego di personale non autorizzato o di personale non dipendente dell'Impresa, anche nel caso di una sola inadempienza;
 - decorso del secondo termine previsto per la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 153, comma 7, del D.P.R. 207/2010;
 - gravi o ripetute inosservanze della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, di assicurazione obbligatoria del personale e di sicurezza sul lavoro;
 - mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010;
 - proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

- g) qualora la certificazione prefettizia risultino essere sopravvenuti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o comunque organizzata a carico del titolare della ditta e/o dei suoi familiari e/o conviventi, se trattasi di ditta individuale, a carico di uno più soci, se trattasi di società di persone a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di ogni altro tipo di società;
- h) fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuta l'emaneazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i. ed all'articolo 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto;
- i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- j) grave negligenza e malafede accertate nell'esecuzione dei lavori, ad insindacabile giudizio dell'azienda;
- k) rifiuto di partecipazione al confronto per l'affidamento del singolo Appalto Specifico, per 3 (tre) volte anche non consecutive nell'arco del periodo di validità dell'Accordo Quadro medesimo;
- l) perdita anche di uno soltanto dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- m) aver ricevuto almeno 5 richiami indifferentemente che siano relativi ai tempi di esecuzione dei lavori, alla qualità degli stessi o a qualunque altro aspetto contrattuale, nell'arco temporale di mesi 12 (dodici);
- n) mancata presentazione dei documenti aggiornati attestanti il possesso dei requisiti;
- o) mancata ottemperanza da parte dell'Impresa alle disposizioni di cui alla Legge 136/2006 e s.m.i.;
- p) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori ai sensi dei termini temporali disposti dall'ordine di servizio previsto (art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.);
- q) affidamenti in subappalto non conformi alla normativa vigente in materia,
- r) cessione anche parziale del contratto;
- s) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;
- t) perdita da parte dell'Impresa dei requisiti previsti per l'esecuzione dei lavori, nel caso di fallimento, irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Stazione Appaltante;
- u) ritardi nell'adempimento determinanti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10%

dell'ammontare netto contrattuale di ogni singolo appalto ai sensi dell'art. 145, 4 comma, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

v) altre ipotesi previste dalla normativa vigente in materia

w) nel caso di reati accertati nei confronti dell'Impresa nei casi previsti dall'art. 135 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

2. L'Impresa è sempre tenuta al risarcimento dei danni a lei imputabili;
3. L'Impresa dovrà fornire le proprie contro deduzioni all'avvio della procedura di risoluzione contrattuale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione. Ove la stesso non provveda, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo Quadro e gli eventuali specifici appalti, procedendo all'incameramento della cauzione e all'esecuzione del servizio in danno all'Impresa inadempiente, a carico della quale resterà l'onere degli eventuali maggiori costi sostenuti dalla Stazione Appaltante. Resta salva per la Stazione Appaltante l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri diritti.
5. La Stazione Appaltante si riserva infine il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, previo pagamento dei lavori eseguiti e secondo le disposizioni previste dall'art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

ART. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ACCORDO BONARIO

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione e/o interpretazione del contratto viene stabilita la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Verona.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

1. Sono a totale carico dell'Impresa, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 8 del decreto ministeriale 19 aprile 2000 n.145, tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri conseguenti alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
2. Sono altresì a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), per cui l'eventuale registrazione in caso d'uso, dovrà essere effettuata in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e s.m.i. Tale imposta è a carico di ciascuna

parte al 50%.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dalla Impresa saranno raccolti presso la Stazione Appaltante esclusivamente per le finalità di gestione della gara e di esecuzione del presente contratto e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati saranno comunque conservati e verranno trattati ed utilizzati conformemente agli scopi di cui sopra, con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantire in ogni caso la loro sicurezza e riservatezza. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto all'accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della Stazione Appaltante.

Responsabile del trattamento dei dati raccolti nella fase precedente alla stipulazione del contratto è il Caposezione Lavori e Impianti.

L'Impresa si impegna a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dalla data di stipula del presente contratto, corretta informativa riguardante le modalità di trattamento dei dati personali acquisiti all'interno della propria struttura, così come previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Con la firma del contratto l'Impresa esprime il proprio pieno assenso al predetto trattamento.

ART. 26 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto nel presente contratto e relativi allegati, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel bando di gara e relativi allegati ed al D.P.R. 207/2010, D.M. 19 aprile 2000 n.145 nelle parti non abrogate, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.

Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

L'Impresa

Il Rappresentante della
Stazione Appaltante

L'Impresa dichiara di avere perfettamente compreso e di approvare specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli del contratto:

L'Impresa dichiara di aver perfettamente letto e compreso il CSA e gli altri allegati al contratto e di approvarli integralmente.

L'Impresa

L'Impresa dichiara di avere perfettamente compreso e di approvare specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli del D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207: art. 161, art. 162, , art. 165, , art. 166, art. 159, art. 22, art. 158, art. 191 e l'art. 18 del D.M.LL.PP. 145/2000.

L'Impresa
